

# Programmazione negoziata di interesse regionale

16 Dicembre 2019

Si comunica che sul BURL del 3 dicembre 2019 n. 49 (Supplemento) è stata pubblicata la L.r 29 novembre 2019 n. 19, che prevede la *“Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”*.

La Legge in oggetto prevede la disciplina riguardante gli **strumenti di programmazione negoziata che sono di interesse regionale**, i quali rappresentano attuazione dei **principi costituzionali di sussidiarietà sia orizzontale che verticale**, stante la possibilità anche per gli operatori privati di concorrere all’attuazione di tali strumenti compartecipando così all’attuazione degli interessi pubblici ad essi sottesi.

Gli strumenti della programmazione negoziata regionale sono indicati specificamente dall’art. 2 della legge ed in particolare sono i seguenti:

1. **AQST: accordo quadro di sviluppo territoriale;**
2. **AREST: accordo di rilancio economico, sociale e territoriale;**
3. **ADP: accordo di programma;**
4. **ALS: accordo locale semplificato;**
5. **Patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani.**

In questa tabella si riportano le principali caratteristiche degli strumenti delineati:

<b>AQST</b> <b>accordo quadro di sviluppo territoriale</b>
La <b>Funzione</b> è quella di definire un <b>programma condiviso di interventi</b> collegati e <b>finalizzati all’attuazione delle priorità di sviluppo all’interno dei territori provinciali</b> o della <b>città metropolitana</b> , individuate dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione;
Tale strumento costituisce il <b>riferimento per la programmazione e il riparto delle risorse statali</b> messe a disposizione della Regione, anche in base ad apposite intese e accordi, e destinate a tipologie di intervento ricomprese nell’AQST per investimenti nel relativo territorio.
L’AQST definisce, fra l’altro, le modalità di coordinamento dell’azione pubblica e la <b>valorizzazione degli interventi e degli investimenti privati coerenti</b> con le finalità dello strumento.

## **AREST**

### **accordo di rilancio economico, sociale e territoriale**

La **funzione** principale cui è preordinato lo strumento riguarda l'attuazione di una **specifica strategia di rilancio economico o anche sociale di un territorio di riferimento concernente un ambito tematico coerente** con gli obiettivi della programmazione regionale.

L'AREST può assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'**attuazione di interventi di rilevante impatto economico-sociale finalizzati al recupero occupazionale di ambiti territoriali localizzati. Per progetti di rilevante impatto economico-sociale si intende:**

- I progetti di investimento che interessano **eventi di crisi o dismissione estesi a più unità produttive operanti in un'area territoriale specificamente individuata;**
- I progetti di investimento che interessano **eventi di crisi industriale di un'unità locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore o anche al territorio in cui operà l'unità stessa.**

**La Regione, almeno una volta all'anno, avvia una manifestazione di interesse indicando obiettivi, requisiti e priorità per la presentazione delle proposte di AREST.**

La fase di presentazione delle proposte di AREST è coordinata da un capofila individuato fra Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Comunità Montane o Camere di Commercio. All'AREST possono partecipare Università, **imprese singole o in partenariato, Associazioni di rappresentanza di imprese.**

## **ADP**

### **Accordo di Programma**

La **funzione** è quella di assicurare il **coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento.**

Il testo dell'ADP deve contenere fra l'altro gli **obiettivi**, il **piano degli interventi e delle opere**, l'**ambito territoriale interessato**, l'indicazione **dell'area oggetto dell'intervento**, il cronoprogramma degli interventi, l'indicazione delle autorità procedente e quella competente in materia di VAS, il **piano economico - finanziario**, le modalità di **coinvolgimento dei soggetti privati** - individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica.

Vengono altresì delineati dall'art. 7 le competenze e le modalità procedurali in caso l'ADP comporti variazioni al PGT oppure in caso di varianti ad altri strumenti urbanistici anche sovracomunali.

Nello specifico viene disposto che:

- Spetta alla Regione **approvare gli AdP di interesse regionale che comportano variazione del piano di governo del territorio (PGT)**, anche se promossi da altro ente, previa ratifica, da parte del consiglio comunale interessato, effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs.267/2000;
- Qualora l'AdP comporti **variante agli strumenti urbanistici**, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare **osservazioni**. Le osservazioni presentate sono **controdedotte dal consiglio comunale** in sede di ratifica effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs.267/2000;
- La **verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o del piano territoriale metropolitano (PTM)** è resa dalla provincia interessata o dalla Città metropolitana di Milano;
- Qualora l'AdP comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato, contestualmente, nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, a un'unica procedura di VAS;
- L'AdP può comportare varianti anche a piani territoriali o di settore regionali. Ove di competenza del Consiglio regionale, i piani di cui al presente comma sono modificati mediante l'AdP, previa approvazione delle relative varianti da parte dello stesso Consiglio regionale;
- L'atto di approvazione dell'AdP è pubblicato sul BURL ai fini della relativa efficacia e, ove ne ricorrano i presupposti, ha valore di **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali, conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs.267/2000 e del presente articolo.**

<b>ALS</b> <b>Accordo locale semplificato</b>
Presenta la <b>funzione</b> di regolare la realizzazione di <b>interventi e opere di valenza locale</b> sempre di rilevanza regionale. Si tratta di uno <b>strumento sussidiario rispetto all'ADP</b> , che trova applicazione laddove gli interventi di rilevanza locale non comportino varianti agli strumenti urbanistici.

Disposizioni di dettaglio ulteriori, saranno definite con apposito regolamento la cui emanazione spetta alla Giunta Regionale.

La **Regione sostiene e promuove** l'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata anche **mediante la contribuzione per la realizzazione degli investimenti** e al conseguimento degli obiettivi oggetto dell'accordo, può concedere **agevolazioni**, contributi a fondo perduto, finanziamenti, contributi in conto interessi e garanzie.

[38007-1143\\_All\\_Programmazione negoziata di interesse reg.pdf](#)[Apri](#)